



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "J. M. Keynes"

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435

e-mail: segreteria@keynes.scuole.bo.it - web: <http://keynes.scuole.bo.it>



Documento 07/12/2018 - USCITA - Nuovo regolamento di contabilità : approfondimenti art. 39 - Registri: REGISTRO PROTOCOLLO - A .39 .D - 0008535 - 07/12/2018

Al S.P.P.: Prof. Ing. Cremona; Prof.ssa arch. Valotta; Ass. Tecnico Selmi; Dott.ssa Magnoni DSGA; RSPP: dott. Laschi, Ing. Napoli

Oggetto: Nuovo regolamento di contabilità : approfondimenti art. 39

La lettura dell'art. 39 del D.I. 129/2018 non pare, a giudizio di chi scrive, onerare l'qa dirigenza di responsabilità ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente e soprattutto **configurare un obbligo di sostituzione** per la scuola rispetto alle prerogative dell'E.L. proprietario, Città metropolitana.

In particolare:

- al c. 1 viene espressamente chiarito quanto segue: ***“Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell'ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23”*** .

Ciò posto ripropone quanto già previsto dall'art. 3 c. 4 della L. 23/1996 laddove ***“Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate”***.

- Il c. 2 si riferisce in modo più dettagliato a quanto già previsto dall'art. 46 c. 2 dal D. I. 44, limitando la possibilità di intervento della scuola e, pertanto, la conseguente responsabilità a interventi che devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a)-trattarsi di piccola manutenzione;
 - b)-essere indifferibili e urgenti (in quanto possono causare rischi o pericoli);
 - c)-essere necessari a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica.

“Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all'affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all'esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso”

Si ritiene che aver precisato i limiti entro i quali questa Amministrazione può intervenire sia da ritenersi un intervento migliorativo rispetto a quanto previsto in termini obiettivamente piuttosto generali dall'art. 46 c. 2 del D. I. 44/2001 ***“L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso”***.

Tuttavia si ritiene importante sottolineare l'effettiva esigibilità del rimborso di quanto anticipato dalla scuola per tali interventi da parte dell'E.L. in quanto locale proprietario dell'immobile .

- Il c. 4 recita che ***“Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d'intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze”***.

In seguito ad un Parere del C. S. n. 2697 del 22/12/2017 è stato inserito che ha inteso in questo modo prevedere nel nuovo regolamento quanto normato dalla L. 107/2015 art. 1 cc. 145-150: il riferimento è alle erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

Pertanto a seguito della disamina sopra citata, si ritiene, quindi, possibile utilizzare tali risorse per lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'art. 39 c. 4 del D.I. 129/2018, ma non per le **'emergenze quotidiane'** se con tale espressione ci si riferisce ad un intervento di piccola manutenzione, indifferibile e urgente, strettamente necessario a garantire l'attività didattica, di cui si occupa il c. 2.

Si rimane, comunque, in attesa di chiarimenti operativi dalla Nota esplicativa che il MIUR pubblicherà a breve in riferimento all'applicazione del D. I. 129/2018 e che sarà sicuramente fonte di ulteriore precisazione.

Nel frattempo si invitano le SS.II. a segnalare tempestivamente a questa dirigenza l'eventuale insorgere di rischi/ necessità urgenti che possano oltremodo caratterizzare situazioni di pericolo per la scuola.

Si confida Vostro riscontro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch.Paola Calenda